

COMUNICATO UFFICIALE N. 357 DEL 24 FEBBRAIO 2025 SEZIONE CORTE SPORTIVA DI APPELLO REGIONALE F.V.G n.03

Il giorno **lunedì 24 febbraio 2025, alle ore 14.30**, in collegamento telematico attraverso l'applicativo Zoom, gestito dal Presidente del Collegio, ex art. 80, commi 2 e 5, Regolamento Giustizia, si è riunita la Corte Sportiva di Appello del Friuli Venezia Giulia nella seguente composizione:

Avvocato Raffaele Conte, Presidente;
Avvocato Matteo Piccinin, Componente;
Avvocato Guglielmo Pelizzo, Componente;
Avvocato Sascha Kristancic, Componente;

per decidere sul reclamo proposto dalla società GEMONA BASKETA.S.D. Cod. F.I.P. 003137 avverso la decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 251 di data 10/01/2025 del Giudice Sportivo Regionale n. 139 (Under 13 maschile) con cui al tesserato Renè Coradazzi è stata comminata l'inibizione dal 10/01/2025 al 10/07/2026, per violazione dei principi di lealtà e correttezza, poiché schierava nella gara la giocatrice n. 11 Sophie Coradazzi, atleta che non poteva partecipare alla categoria Under 13 maschile senza deroga del Comitato Regionale ai sensi del pr. 3.2.6, nonostante la consapevolezza che nel referto di gioco fosse iscritto falsamente il nominativo di un altro atleta, fatti che costituisce atto di frode sportiva [art. 44 RG]

e

alla tesserata Sarah Graziano è stata comminata l'inibizione dal 10/01/2025 al 10/01/2029 per atto di frode sportiva consistito nel falsificare il referto di gara iscrivendo al posto della giocatrice n. 11 Sophie Coradazzi, il nominativo di Simone Picco. Atto diretto ad eludere le norme sull'età dei giocatori e la partecipazione degli stessi alle categorie giovanili, in quanto l'atleta Coradazzi aveva superato i limiti di età previsti per partecipare a squadre miste senza apposita deroga del Comitato Regionale ai sensi del pr. .2.6. delle DOAR FVG 2024/2025. Nella irrogazione della sanzione viene tenuto conto della sussistenza dell'aggravante costituita dalla qualifica di Dirigente Accompagnatore della società rivestita [art 59 RG, art. 21,5° RG].

Alla prima udienza del 18.02.2025, ore 14.00, per la Società ricorrente erano presenti in collegamento il Presidente, sig. Alfonso D'Antoni, nonché il ricorrente Renè Coradazzi.

L'udienza veniva rinviata sia al fine di acquisire documentazione dalle parti sia per consentire alla Società ricorrente di valutare la documentazione acquisita in via preliminare a detta udienza, tanto che, nel concesso termine di giorni 3, la A.S.D. Gemona Basket presentava nuova memoria difensiva.



Alla nuova, odierna, udienza, per la Società ricorrente erano presenti nuovamente in collegamento il Presidente, sig. Alfonso D'Antoni nonché il ricorrente Renè Coradazzi.

La Corte Sportiva di Appello del F.V.G.

visto il reclamo presentato avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale e sentiti i ricorrenti, osserva quanto segue:

rilevato che i fatti sono assolutamente pacifici e incontrovertibili, infatti:

1)- La A.S.D. Gemona Basket dispone di una squadra femminile che disputa regolarmente il campionato U14, squadra in cui anche Sophie Coradazzi avrebbe potuto giocare;

2)- in data 17.11.2024, gara n. 4396, la squadra maschile U13 della A.S.D. Gemona Basket ha giocato a Gemona del Friuli contro i pari età della A.S.D. Feletto Pallacanestro (partita autoarbitrata): sia nel referto che nella lista R non si rileva la presenza di Sophie Coradazzi, posto che con la maglia n. 11 dovrebbe giocare tale Ciubuc Lucas, ma nel sito internet della società ricorrente si rinvengono, invece, sia una fotografia della squadra in tale occasione, dove compare Sophie Coradazzi con la maglia n. 11, sia il tabellino dei giocatori del Gemona dove compare la Coradazzi e non il Ciubuc;

3)- in data 22.11.2024, gara n. 4400, la squadra maschile U13 della A.S.D. Gemona Basket gioca sempre a Gemona contro i pari età della A.S.D. Longobardi Cividale (partita autoarbitrata): sia nel referto che nella lista R non si rileva la presenza di Sophie Coradazzi, posto che con la maglia n. 11 dovrebbe giocare sempre tale Ciubuc Lucas, ma nel sito internet della società ricorrente si rinvengono, invece, sia una fotografia della squadra in tale occasione, dove compare Sophie Coradazzi con la maglia n. 11, sia il tabellino dei giocatori del Gemona dove compare la Coradazzi e non il Ciubuc;

4)- in data 29.11.2024, gara n. 4404, la squadra maschile U13 della A.S.D. Gemona Basket gioca sempre a Gemona contro i coetanei della Polisportiva Dil. Tricesimo (partita autoarbitrata): sia nel referto che nella lista R non si rileva la presenza di Sophie Coradazzi, posto che con la maglia n. 11 dovrebbe giocare sempre tale Ciubuc Lucas, ma nel sito internet della società ricorrente si rinvengono, invece, sia una fotografia della squadra in tale occasione, dove compare Sophie Coradazzi, con la maglia n. 11 sia il tabellino dei giocatori del Gemona dove compare la Coradazzi e non il Ciubuc Lucas;

5)- in data 04.12.2024, la A.S.D. Gemona Basket richiede via mail alla FIP FVG, Ufficio tesseramenti, la deroga all'utilizzo di Sophie Coradazzi a partecipare al campionato U13 MASCHILE, senza motivazione alcuna per tale richiesta;

6)- sempre in tale data, 04.12.2024, l'Ufficio tesseramenti, sempre in persona del Consigliere Monorchio, invia, in maniera del tutto regolare



(contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente), mail al Consigliere Giovanni Battista Peresson, invitandolo *“a verificare, nei modi e nei termini che ritieni più opportuni, se l’atleta Sophie Coradazzi nata 2012 viene fatta giocare irregolarmente con la squadra U13 maschile regionale”* del Gemona e ciò in violazione del paragrafo 3.2.6 delle DOAR FIP Comitato Regionale FVG;

7)- in data 05.12.2024, l’Ufficio tesseramenti, a mezzo del Consigliere Regionale Giuseppe Monorchio, comunica che la richiesta non può essere accolta *“non esistendo nessun requisito speciale, verificato che sia nella Vs. Associazione sia in Associazioni vicine, ci sono squadre che partecipano a campionati femminili, dove può trovare occasione di gioco la Vs. tesserata Coradazzi”*;

8)- il 07.12.2024, gara n. 4409, la squadra maschile U13 della A.S.D. Gemona Basket gioca a San Daniele del Friuli contro i coetanei della Polisportiva Libertas A.S.D. ACLI (partita autoarbitrata): sia nel referto che nella lista R non si rileva la presenza di Sophie Coradazzi, posto che con la maglia n. 11 dovrebbe giocare sempre tale Picco Simone, ma nel sito internet della società ricorrente si rinvengono, invece, sia una fotografia della squadra in tale occasione, dove compare Sophie Coradazzi con la maglia n. 11, sia il tabellino dei giocatori del Gemona (ove la Coradazzi risulta aver segnato 1 punto) dove compare la Coradazzi e non Picco Simone;

9)- a tale partita è presente il Consigliere, regolarmente incaricato, Giovanni Battista Peresson che redige, in data 08.12.2024, apposita relazione su quanto da lui accertato *de visu*, corredando tale relazione con più fotografie e con un filmato che ritraggono in azione sul campo la Sophie Coradazzi;

10)- in data 09.12.2024, tramite mail, la dirigente accompagnatrice del Gemona Basket, Sarah Graziano, dichiarava di accollarsi ogni responsabilità in merito a quanto accaduto a San Daniele e riscontrato dal Consigliere Peresson;

11)- in data 13.12.2024, la A.S.D. Gemona Basket reiterava, motivandola accuratamente questa volta, la richiesta di deroga per Sophie Coradazzi a giocare con l’U13 maschile;

12)- in data 27.12.2024, dopo anche aver richiesto e ottenuto un parere da parte di una psicologa, il Presidente Regionale deliberava di concedere la deroga richiesta dalla Società Gemona Basket;

13)- in data 10.01.2025, veniva emesso il C.U. n. 251 del Giudice Sportivo Regionale, n. 139, che disponeva la perdita della gara contro la Polisportiva Libertas A.S.D. ACLI e le sanzioni dell’inibizione contro la Graziano e il Coradazzi;

14)- Sarah Graziano e Renè Coradazzi sono, rispettivamente, oltre che dirigente accompagnatrice e allenatore della U13 maschile del Gemona, madre e padre dell’atleta Sophie Coradazzi;



considerato, alla luce di tali incontrovertibili fatti, che è evidente il dolo, reiterato e continuato, posto in essere dai due tesserati inibiti (e anche dal Presidente della medesima Società) nel falsificare (il che costituisce, è bene dirlo, anche un reato penalmente perseguibile, ove fosse stata sporta querela!) sia i referti che le liste R di tutte e quattro le gare indicate, facendo figurare la presenza, per tre volte, dell'atleta Ciubuc Lucas e, per una volta, dell'atleta Picco Simone, in realtà mai presenti e sostituiti con tale ingannevole falsificazione da Sophie Coradazzi che, in tutte e quattro tali occasioni, ha giocato irregolarmente e senza comparire né a referto né nella lista R (e non è vero che Picco Simone si sia sentito male *in limine* posto che la Graziano ha dato atto, nell'apposito spazio in fondo alla lista R, delle modifiche alla lista per fatti sopravvenuti all'atleta Papale e al 2° assistente Cuzzi, nulla scrivendo, invece, in merito al Picco!);

rilevato che è vero che le D.O.A nazionali, all'articolo 49.1, comma 6, consentono la partecipazione di atlete nei campionati under 13 maschili ma è, altresì, vero che l'organizzazione e le modalità organizzative di tali campionati *"sono deliberate dal Consiglio Direttivo Regionale e pubblicate mediante le DOAR"* (artt. 49.1, comma 1, e 51 D.O.A. nazionali), tanto che è dal 2016 che il Comitato regionale FVG vieta le squadre miste e che, prima, con DOAR 1^a edizione del 25.06.2024 e, poi, con DOAR 2^a edizione del 14.10.2024 (DOAR che *"integrano ed evidenziano alcune norme contenute nelle D.O.A."*, come scritto nelle premesse delle 2 DOAR) ha disposto che *"non sono ammesse squadre miste nelle categorie U13 e U14"* salvo deroga *"per casi molto speciali e ben documentati"* (disposizione che ha fatto sì che il movimento femminile crescesse molto più velocemente e si formassero molte più squadre femminili in FVG);

considerato che, come si rileva dal massimario della FIP, nel caso della Graziano, il Tribunale Federale n. 32 ha stabilito, con C.U. n. 702 del 22.03.2016, che *"Il Presidente di una società e l'allenatore i quali abbiano inserito a referto il nominativo di un atleta minore, in realtà assente e sostituito da altra persona non identificata, vanno entrambi sanzionati ai sensi dell'art. 60 del Regolamento di Giustizia."*, la Graziano stessa va ritenuta responsabile di atti di illecito sportivo (art. 60 R.G.) più che di atti di frode sportiva (art. 59 R.G.), avendo compiuto, sotto forma di falsificazione sia del referto che della lista R della partita contro Polisportiva Libertas A.S.D. ACLI (unica partita contestata nella C.U. del Giudice Sportivo Regionale contro cui è ricorso), atti e comportamenti finalizzati ad alterare lo svolgimento della gara in questione (tanto che la Coradazzi non solo è scesa in campo illegittimamente ma ha anche realizzato 1 punto) mentre per il Coradazzi Renè, benevolmente, si ritiene di mantenere la contestata violazione dell'art. 44 R.G.;



ritenuto che alla Graziano, madre che si è preoccupata per la propria figlia, vanno riconosciute, anche in relazione all'immediata assunzione di responsabilità, sia le attenuanti generiche di cui all'art. 21, comma 4, R.G. (*"... può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione"*) sia l'attenuante specifica di cui all'art. 21, comma 4, lettera c) (*"la spontanea eliminazione o attenuazione delle conseguenze della propria infrazione"*), da considerarsi prevalenti ex art. 22, comma 3 capoverso, R.G. sulla contestata e ritenuta aggravante della qualifica di dirigente accompagnatore;

ritenuto che al Coradazzi, padre, vada concessa l'attenuante specifica di cui all'art. 21, comma 4, lettera c) (*"la spontanea eliminazione o attenuazione delle conseguenze della propria infrazione"*);

considerato che, quindi alla Graziano va irrogata la sanzione di anni 1 e mesi 4 di inibizione a partire dal 10.01.2025 (sanzione base, anni 3, ridotta per le generiche ad anni 2 e ulteriormente ridotta per l'eliminazione della conseguenze, cioè l'ottenuta deroga, ad anni 1 e mesi 4);

considerato che al Coradazzi va, quindi, irrogata la sanzione dell'inibizione a mesi 6 a partire dal 10.01.2025 (sanzione base, mesi 9, ridotta per l'eliminazione della conseguenze, cioè l'ottenuta deroga, a mesi 6);

rilevato che non esiste assolutamente alcuna sperequazione rispetto al caso del Cordovado nella gara 4480 in quanto in tale occasione il Cordovado non ha effettuato alcuna falsificazione avendo, invece, inserito sia a referto che nella lista R due giocatrici sotto le loro vere identità, subendo, quindi, la sola perdita della partita;

considerato che, per quanto riguarda le altre tre partite non oggetto di decisione del Giudice Sportivo Regionale, vanno inviati gli atti alla Procura Federale perché provveda in merito all'illecito sportivo perpetrato in tali altre tre occasioni e non solo nei confronti della Sarah Graziano e del Renè Coradazzi ma anche del Presidente della A.S.D. Gemona Basket, signor D'Antoni Alfonso, certamente a conoscenza dei fatti come scritto nel ricorso ed integrazioni;

P.Q.M.

respinge integralmente il reclamo proposto in punto responsabilità sia della Società che dei due ricorrenti, ritenendo sussistere quanto alla Graziano Sarah la responsabilità per illecito sportivo anziché per frode sportiva;

accoglie parzialmente il ricorso in punto sanzione da infliggere, **riducendo** la sanzione inflitta a **Sarah Graziano ad anni 1 e mesi 4 di inibizione** (previa concessione in via di prevalenza delle attenuanti generiche e di quella specifica dell'eliminazione delle conseguenze) **a partire dal 10.01.2025 e riducendo**, altresì, quella inflitta a **Renè Coradazzi a**



mesi 6 di inibizione a partire dal 10.01.2025 (previa concessione dell'attenuante specifica dell'eliminazione delle conseguenze);
dispone l'incameramento dell'intera tassa reclamo, non sussistendo ragione alcuna per una sua, neanche parziale, compensazione;

ORDINA

la trasmissione della presente decisione e di tutti gli atti su cui la stessa si è basata alla Procura Federale per procedere per illecito sportivo nelle altre tre gare precedenti quella per cui è decisione e ciò sia nei confronti della Sarah Graziano che del Coradazzi Renè che, per tutte e quattro le partite, anche del Presidente della A.S.D. Gemona Basket, sig. D'Antoni Alfonso.

Udine, li 24.02.2025

Avvocato Raffaele Conte, Presidente

Avvocato Matteo Piccinin, Componente

Avvocato Guglielmo Pelizzo, Componente;

Avvocato Sascha Kristancic, Componente



**FIP
FRIULI
VENEZIA GIULIA**

Sezione Corte Sportiva di Appello